

<p style="text-align:center"><b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL NUCLEO DI INSERIMENTI LAVORATIVI PERIODO 2009 / 2011</b></p>
--

(CIG 0249390B20)

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del nucleo di inserimenti lavorativi per persone disabili ed in condizione di disagio sociale. Il nucleo eroga prestazioni di supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro per le persone che risiedono nei comuni appartenenti al distretto di Tradate
2. Il servizio si svolge in conformità a quanto disposto nel presente capitolato, nonché dalla vigente normativa.
3. Il servizio è affidato in regime di appalto.

### **ARTICOLO 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Per l'affidamento del servizio si procede ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 con le modalità previste dal bando di gara nonché dal presente capitolato e tenendo in considerazione quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. 163/06.

### **ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Per nucleo di inserimenti lavorativi si intende un complesso di interventi e prestazioni tesi all'inserimento di persone disabili o svantaggiate nel mondo del lavoro.
2. Il servizio dovrà garantire le seguenti attività:

#### **a) COORDINAMENTO**

Il coordinatore del servizio deve pianificare, organizzare e programmare le attività del personale al fine di garantire una gestione efficiente ed articolata del servizio.

Stende il progetto educativo per ogni utente preso in carico e lo invia al comune segnalante.

Per la definizione della programmazione, per la progettazione delle attività e verifica delle stesse il coordinatore del progetto si incontra periodicamente con le strutture dell'ente appaltante con le modalità e strumenti ritenuti più opportuni.

#### **b) PRESA IN CARICO DELL'UTENZA E DEFINIZIONE DI PROGETTO**

Gli operatori del Nucleo inserimenti lavorativi valutano le segnalazioni pervenute dai servizi sociali territoriali del distretto di Tradate secondo le modalità ed i tempi di miglior efficacia.

Gli strumenti operativi dovranno prevedere una personalizzazione delle attività ed una verifica dell'efficacia in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro di persone diversamente abili ed una finalizzazione delle attività formative e di orientamento a supporto dello sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle stesse.

#### **c) LAVORO DI RETE CON LE AZIENDE E AGENZIE FORMATIVE**

Fra i compiti del nucleo inserimenti lavorativi dovrà essere previsto quello di favorire e sollecitare contatti con le aziende del territorio affinché si rendano disponibili ad inserire la persona diversamente abile promuovendo una cultura sociale nel senso più ampio del termine dove la persona diversamente abile sia considerata una risorsa e non qualcuno da assistere.

#### d) LAVORO DI RETE CON I SERVIZI

L'attività del nucleo dovrà prevedere il potenziamento del lavoro di rete con i servizi tramite l'individuazione dei soggetti del territorio che, a diverso titolo possono offrire un supporto alle possibilità di inserimento dei soggetti presi in carico dal NIL

#### e) PROGETTAZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

L'attività del NIL dovrà prevedere percorsi di formazione e di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche con l'attivazione di progetti innovativi atti a dare maggiore organicità e precisione alle attività di accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.

### **ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in ogni caso, in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi rispettivamente indicati all'articolo 12. Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, all'articolo 12. Laddove il personale impiegato non rivesta la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, esso deve aver stipulato con l'appaltatore un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese dell'Unione Europea ove l'appaltatore risiede.
2. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono in: attività di coordinamento ed attività educative.
3. Le attività di coordinamento sono svolte da un responsabile di commessa cui è affidata l'organizzazione del servizio, il coordinamento dell'*équipe* degli operatori e la responsabilità del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con gli interventi programmati dai servizi sociali comunali. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
4. Le attività svolte all'assistente sociale, dalla psicologa e dall'educatrice consistono in tutte le prestazioni volte a garantire percorsi di accompagnamento all'autonomia e all'inserimento adeguato all'interno del realtà lavorative.
5. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.
6. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare, indicando la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando il numero minimo di figure professionali e di ore richiesti per ciascuna tipologia di operatore e/o attività prestata, indicati nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 5 – QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Il nucleo di inserimento lavorativo deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.
2. Il monte ore annuale delle prestazioni richieste è stabilito in:
  - a) coordinamento: data la natura delle prestazioni, non è previsto un numero di ore esigibili, fatto salvo l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate all'articolo 4, terzo comma;
  - b) attività psicologiche massimo n. 240 ore (pari ad una media di 5 ore settimanali) per ogni anno 2009, 2010 e 2011.
  - c) attività di assistente sociale massimo n. 288 ore (pari ad una media di 6 ore settimanali) per ogni anno 2009, 2010 e 2011
  - d) attività educative massimo n. 1152 (pari ad una media di 24 ore settimanali) per ogni anno 2009, 2010 e 2011.
3. L'appaltatore deve reperire una sede situata all'interno dei Comuni del distretto per le attività di segreteria. E' tenuto ad attivare un numero di cellulare in cui ricevere le chiamate da parte dei servizi e degli utenti. I colloqui individuali con gli utenti devono essere effettuati nei comuni di residenza degli stessi utenti. In questo caso i servizi sociali reperiranno un luogo idoneo per lo svolgimento dei colloqui individuali.

Poiché il servizio viene aggiudicato a corpo, le quantità indicate al comma secondo del presente articolo rappresentano il valore minimo che l'appaltatore è tenuto a garantire per l'espletamento del servizio.

## **ARTICOLO 6 – ORARIO DEI SERVIZI**

1. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all'interno della fascia oraria 7.00-18.00. Il servizio è effettuato nell'arco di sei giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì.

## **ARTICOLO 7- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l'appaltatore si attiene ai seguenti criteri e disposizioni:
  - a) alla data di effettivo inizio del servizio, l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte della stazione appaltante.
  - b) le ulteriori ammissioni degli utenti al servizio avvengono su richiesta della stazione appaltante, e con le modalità che l'appaltatore definirà con l'ufficio di piano per conto di tutti i Comuni del distretto.
2. Spetta in ogni caso alla stazione appaltante stabilire quali soggetti possano accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma quarto, gli interventi sono attivati entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla richiesta.
4. Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e

verifica degli interventi, disposte dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART. 8 - PROGETTO UTENTE**

1. Il servizio garantisce il primo contatto con l'utente entro 10 giorni dalla segnalazione del Comune. Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare un progetto per ogni utente preso in carico. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia ed inviato ai servizi sociali del Comune in cui risiede la persona entro un mese dalla presa in carico della persona.
2. Periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi deve essere inviato ai servizi sociali dei comuni una scheda di monitoraggio e riassuntiva degli interventi realizzati a favore di ciascun utente.

#### **ARTICOLO 9 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto di cui al presente capitolato ha validità per tre anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ARTICOLO 10 – IMPORTO DEL SERVIZIO. COMPENSI PER L'APPALTATORE**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo.
2. L'importo contrattuale, vincolante per le parti, sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso unico sul prezzo a base d'asta fissato in € **146.000,00 oltre IVA** per le tutte le attività previste nel presente capitolato.
5. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
6. L'importo come definito dal comma secondo è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le riunioni con gli operatori dei servizi sociali per la programmazione e la valutazione degli interventi.
7. L'importo sopra indicato è altresì remunerativo per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.08 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 7 del d. lgs 626/94 e l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo già ricompreso in quelli contrattuali.

#### **ARTICOLO 11 - REQUISITI DELL'APPALTATORE**

1. Possono prendere parte alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti residenti in uno Stato dell'Unione Europea che esercitino la propria attività in forma professionale e imprenditoriale, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito, la cui natura giuridica richiesta sia posseduta alla data di formulazione dell'istanza di gara e che, alla data di formulazione della relativa istanza, possiedano i requisiti indicati nel presente articolo. *Non è pertanto ammessa la partecipazione delle associazioni di volontariato, come definite dall'articolo 3 della legge 11.08.1991 n. 266.*
2. I requisiti richiesti per partecipare al procedimento di gara e per gestire il servizio sono tutti i seguenti:

- a) requisiti di carattere generale: requisiti previsti nell'art. 38 del d.lgs n. 163/06 e 36 bis del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'articolo 41 del d.lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, comma undicesimo, del d.lgs 25.7.98 n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente o, più in generale, negli appositi registri pubblici cui il soggetto, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di residenza, è tenuto;
  - b) requisiti di capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007 un fatturato globale relativo all'intero triennio non inferiore a euro 120.000,00;
  - d) requisiti di capacità tecnica e professionale: con riferimento ai tre anni antecedenti la data di formulazione dell'istanza di gara, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all'appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, uno o più servizi di inserimenti lavorativi la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a tre anni;
3. Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dall'appaltatore per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno.

## **ARTICOLO 12 – ORGANICO**

1. La ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 4 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.
2. In particolare, l'appaltatore deve disporre di personale in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi di seguito indicati rispetto alle singole tipologie di attività. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.
3. L'attività di coordinamento è svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea, almeno triennale, in area psicologica, o pedagogica o servizio sociale, che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno due anni nella qualifica richiesta, oppure in possesso di diploma di assistente sociale regolarmente iscritta all'albo che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno n. 2 anni nella qualifica richiesta.
3. L'attività di servizio sociale è svolta da n. 1 operatore iscritto all'albo degli assistenti sociali;
4. l'attività psicologica è svolta da n. 1 operatore iscritto all'albo degli psicologi;
5. l'attività educativa è svolta da almeno n. 1 operatore in possesso di laurea in scienze dell'educazione o in possesso di altra laurea e con esperienza maturata in attività educative con disabili di almeno n. 3 anni.
5. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

6. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal presente capitolato. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dai commi ottavo e nono del presente articolo. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
7. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara. Eventuali mancate applicazioni di quanto indicato nel progetto in tema di turn over degli operatori devono essere motivate da oggettivi e sopravvenuti stati di necessità non dipendenti dall'appaltatore. In ogni caso, la sostituzione in corso di appalto, di alcuno degli operatori deve essere autorizzata preventivamente da parte della stazione appaltante.
8. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
9. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
  - b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
11. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
12. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 19 del presente capitolato.
13. La stazione appaltante rimane estranea rispetto ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il soggetto erogatore del servizio cui questi subentra, in materia di obblighi di assunzione di personale.

### **ARTICOLO 13 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI**

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:
  - a) redigere il progetto per la presa in carico dell'utente e ad inviarlo ai servizi sociali del comune di residenza
  - b) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato
  - c) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto con i servizi sociali dei comuni (senza oneri a carico dell'appaltatore).
4. E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

5. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

#### **ARTICOLO 14 – OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. L'appaltatore è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al d. lgs 626/94 che preveda le prestazioni oggetto dell'appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché ad aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere tale documento alla stazione appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere tempestivamente i suoi aggiornamenti.
3. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
4. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
5. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli enti di controllo competenti l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze oppure, in base alla gravità dell' valuterà la possibilità di procedere alla rescissione del contratto.
6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi di cui sopra. Ciò non potrà dare titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli Enti competenti avranno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante i documenti utili a dimostrazione dei contributi versati per i propri dipendenti o soci che prestano attività lavorativa presso il servizio.

#### **ARTICOLO 15 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal bando di gara.
3. L'individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell'articolo 86, secondo comma, del d.lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel bando di gara.

#### **ARTICOLO 16 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria ed il suo ammontare sono fissati dal bando di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 75 del d. lgs 163/06.
2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare cauzione definitiva con le modalità e per l'importo fissati dall'articolo 113 del d.lgs 163/06. L'appaltatore ha l'obbligo di integrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.
3. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata, l'importo della cauzione provvisoria è calcolato su quello presunto del contratto, indicato all'articolo 10, terzo comma, del presente capitolato.

#### **ARTICOLO 17 – PAGAMENTI**

1. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente.
2. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la stazione appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.
3. Nel caso di erronea fatturazione, la stazione appaltante invita l'appaltatore ad annullare la fattura emessa e ad emetterne una nuova. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dall'acquisizione al protocollo generale della fattura corretta.
4. La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

#### **ARTICOLO 18 –SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.**

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 118 del d.lgs 163/06.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
  - a) requisiti previsti dall'articolo 11, secondo comma, lettere *a)* e *b)* del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisiti previsti dall'articolo 11, secondo comma, lettere *c)* e *d)* del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto;
4. Le prestazioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del presente capitolato non sono subappaltabili.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

#### **ARTICOLO 19 – CONTESTAZIONI E PENALITA'**

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
  - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede



- il titolo rispettivamente previsto dall'articolo 12 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
- b) mancata risposta al telefono del coordinatore per oltre 3 ore, durante la fascia oraria di reperibilità indicata all'articolo 4: € 100,00 per evento;
  - c) irreperibilità del coordinatore a seguito di chiamata: € 500,00 per evento;
  - d) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
  - e) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dall'articolo 12, comma tredicesimo: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
  - f) interventi attivati in ritardo rispetto ai termini fissati dall'articolo 7: € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
  - g) mancata presenza alle riunioni di cui all'articolo 7, quinto comma, del coordinatore o di alcuno degli operatori convocati: € 100,00 per l'assenza del coordinatore, € 50,00 per l'assenza di ciascun operatore;
  - h) disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: € 1.000,00 per ogni evento;
  - i) disservizi o grave nocumento causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a dolo o colpa grave: € 2.000,00 per ogni evento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
  3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
  4. La penale è applicata mediante compensazione con i compensi relativi a prestazioni non ancora liquidate o, laddove ciò non sia possibile, escutendo totalmente o parzialmente la cauzione definitiva.
  5. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, lettera b) del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma quarto.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

## **ARTICOLO 20 – RECESSO**

1. La stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze sottendenti un interesse pubblico e per mancate o ridotte richieste da parte degli utenti.
2. L'intendimento di recedere dal contratto è manifestato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi rispetto al giorno in cui si vuol far valere il recesso.
3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento,

indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

4. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

#### **ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto cui il presente capitolato è riferito si risolve, previo esercizio da parte della stazione appaltante di quanto previsto dall'articolo 1456 secondo comma del codice civile, al ricorrere di uno dei seguenti casi:
  - a) perdita, anche temporanea, da parte dell'appaltatore di uno o più dei requisiti indicati dagli articoli 11 e 12 del presente capitolato;
  - b) mancata rimozione delle cause che hanno causato gli inadempimenti indicati all'articolo 19, primo comma, del presente capitolato;
  - c) subappalto non autorizzato, effettuato oltre la misura consentita dall'articolo 18 del presente capitolato, o inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d. lgs 163/06;
  - d) cessione, anche solo di fatto, del contratto;
  - e) accertamento per due volte nel corso della durata del contratto, della stessa causa di inadempimento, tra quelle previste dall'articolo 19, primo comma, del presente capitolato;
  - f) mancata ottemperanza all'obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 14 del presente capitolato e/o mancata adozione delle misure di sicurezza previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte della stazione appaltante e/o dagli enti o organi preposti ai controlli in materia;
  - g) mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale.
2. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito.

#### **ARTICOLO 22 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione degli importi contrattuali, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo subiscano una variazione – in termini di aumento o diminuzione - superiore al 10 % del loro rispettivo importo, la parte interessata può chiederne la revisione nella misura eccedente la percentuale del 10 %.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione dei prezzi non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

#### **ARTICOLO 23 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In ogni caso, esso dovrà avere prestato la cauzione indicata all'articolo 16, secondo comma del presente capitolato.

#### **ARTICOLO 24 – CONTENZIOSO**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239 del d.lgs 163/06, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese.

#### **ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.